



Firmato digitalmente da:

MORDACCI VINCENZO

Firmato il 18/08/2023 13:52

Seriale Certificato: 879900

Valido dal 03/11/2021 al 03/11/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

KYOTO
CENTER DAL 1972 A.S.D. A.P.S.

STATUTO DI KYOTO CENTER ASD APS

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della repubblica italiana ed in ossequio di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita con sede in Guastalla l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, operante nei settori sportivo, ricreativo, e culturale, che assume la denominazione “KYOTO CENTER ASD APS”.

La variazione della sede all'interno del Comune viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e di essa viene data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti affilianti.

L'associazione, con delibera del Consiglio direttivo, potrà aderire a Federazioni, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché ad Enti e Associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità affini o analoghe, vincolandosi ai relativi Statuti e regolamenti così come si vincola alle norme e regolamenti del CONI e del CIO.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, intesi come finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. È assolutamente estranea ad ogni questione razziale, religiosa o politica essendo altresì vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella partecipazione alla vita associativa.

Art. 3 Scopo

L'associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

- a) l'esercizio in via stabile (e principale) dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esaustivo, riferimento alle discipline delle arti marziali, della danza, della ginnastica per la salute e per il fitness;
- b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero, attraverso l'organizzazione di eventi, laboratori esperienziali, momenti formativi e di sensibilizzazione sui temi connessi alle discipline sportive promosse e all'adozione di sani stili di vita;
- c) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale in quanto strumentali alla valorizzazione del bene relazionale e finalizzate alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui alle lettere a) e c);
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto ad esse strumentali e secondarie.

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III SOCI

Art. 4 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti privati senza scopo di lucro od economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dei vincoli contemplati dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione al diretto interessato che acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che potrà delegare uno o più componenti ad accettare disgiuntamente le richieste di ammissione.

In caso di diniego della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa al diretto interessato che potrà così valutare se impugnarla alla prima Assemblea utile.

Art. 6 Vita associativa

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore che ha sottoscritto la domanda di

adesione a cui è riconosciuto diritto di voto ma non l'elettorato passivo a meno che non diventi a sua volta socio del sodalizio;

- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne a partire dall'accettazione della domanda di ammissione se antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea;

- diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato il diritto di accedere alla documentazione. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti da parte dell'associato è limitato all'esercizio dei diritti e doveri associativi e all'esercizio di azioni in qualsiasi giudizio tese a tutelare la posizione dell'associato o della stessa associazione;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative, di corrispondere la quota sociale.

Art. 7 Obbligo dei soci a versare il contributo associativo annuale

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8 Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o causa di morte.

Art. 9 Recesso e decadenza

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, le dimissioni hanno effetto immediato e sono annotate sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all' Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità nel versamento del contributo associativo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'anno sportivo, previo sollecito anche collettivo al versamento. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e la stessa è annotata sul libro soci.

L'anno sportivo decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 10 Deliberazioni in materia di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del Provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il

provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Art. 11 Fondo comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Per quanto riguarda l'eventuale avanzo di gestione è obbligatorio il suo reinvestimento nelle attività istituzionali della associazione per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

Art. 12 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio all'Assemblea degli associati. Il bilancio è a disposizione di tutti i soci che ne volessero prendere visione, presso la sede sociale, nei venti giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione dello stesso.

Il bilancio viene redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi. Nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo evidenzierà nei documenti di bilancio la natura secondaria e strumentale di tali attività nonché il rispetto dei parametri di Legge per il relativo esercizio.

TITOLO VI ORGANI

Art. 13 Organi dell'associazione

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;

- b) il Consiglio direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, anche eventualmente monocratico, eletto nei casi previsti dalla Legge e a cui può essere conferita anche la funzione di revisore contabile qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Art. 14 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 15 L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa o del bilancio di competenza a seconda dei volumi di ricavi;
- b) approva, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;
- c) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo così come delibera in merito alla revoca dei relativi mandati e all'eventuale esercizio di azione di responsabilità;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- e) approva eventuali Regolamenti, ivi incluso il Regolamento Assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- f) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne

sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto,
- 2) operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione,
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio residuo.

Per modificare lo statuto o per effettuare operazioni straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è valida in presenza di un terzo (1/3) dei soci e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, scelti tra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni della prima adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al consiglio spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) deliberare in merito all'eventuale esercizio di attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nel rispetto delle eventuali indicazioni assembleari in materia;
- c) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;

- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- g) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- j) garantire la pubblicità delle proprie delibere e l'espletamento di ogni adempimento di Legge previsto in tema di trasparenza gestionale;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 18 Dimissioni dei componenti il Consiglio

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 19 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali di Presidente, Vicepresidente, componente del Consiglio direttivo, Segretario e Tesoriere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, acquisito il parere dall'Amministrazione preposta.

Art. 22 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in materia di ordinamento sportivo.

Guastalla, lì, 26 giugno 2023

Il Presidente

Vincenzo Mordacci